



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it

Corso di Diritto della Navigazione

Argomenti :

- I contratti di utilizzazione: Introduzione circa la natura della classificazione: distinzione concettuale locazione /noleggio; noleggio/trasporto; Altri contratti di utilizzazione nominati od individuati dall'autonomia negoziale. Gli schemi contrattuali del diritto marittimo inglese



Categoria dei contratti di utilizzazione

CARATTERE EMPIRICO

**NON È UNA CATEGORIA
DOGMATICA**

LOCAZIONE - NOLEGGIO - TRASPORTO

Elementi chiave:

Locatio operis



noleggio e trasporto

Locatio rei



locazione

ELEMENTO COMUNE



VEICOLO

mezzo attraverso il quale viene
eseguita la prestazione

oggetto del contratto

Art. 384 cod. nav. - Noleggio

«Il noleggio è il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi»

Art. 940 cod. nav. - Norme applicabili

«Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile»

Art. 376 cod. nav. - Locazione di nave

«Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo»


Art. 939 cod. nav.- Norme applicabili

«Alla locazione e al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile»

Del trasporto Art. 1678 cod. civ. - Nozione

«Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro»

Altri contratti ...




Affreightment

«prevedono il trasporto in una serie di viaggi di carichi totali, per una o più destinazioni, con determinate scadenze temporali, ad un determinato nolo»

Tonnage agreement

contratto con il quale un soggetto si obbliga a compiere, su nave non determinata (della quale ha o comunque avrà la disponibilità), per un arco di tempo determinato, viaggi non determinati lungo una rotta predeterminata al fine di trasportare quantità determinate di merce. Il nolo viene calcolato a viaggio in relazione alla quantità della merce trasportata



Contratti di utilizzazione delle unità da diporto

Sistema previgente

l. 11 feb. 1971, n. 50



Non prevede la configurabilità dei contratti di utilizzazione per le unità da diporto



Secondo parte della dottrina

Concettualmente non compatibili con requisito assenza *fine di lucro del diporto*

l. 11 feb.
1971, n. 50

Vari
interventi
tampone

d.lgs. 18 luglio
2005, n. 171
(**codice della
nautica da
diporto**)

prevede esplicitamente i contratti di
utilizzo

Locazione art. 42 cod. dip

Noleggior art. 47 cod. dip



Art. 1 d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, come modificato

«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri»